

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Accordo Contrattuale

(ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502)

tra

Azienda Ulss 6 Euganea e Antares srl

per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che la società Antares srl – codice regionale di accreditamento 641201 - è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con il seguente provvedimento:
Autorizzazione Prot. n. 12482 rilasciata dal Comune di Este (PD) in data 10/09/2019;
- che la società Antares srl è inserita, per la branca 03 – Laboratorio Analisi, nell'elenco di cui all'allegato A della DGR 1201 del 14/08/2019, con la quale è stata approvata "la conclusione dei procedimenti di rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale degli erogatori di prestazioni sanitarie ambulatoriali a valere dall'1.1. 2020";
- che la DGR 1201 del 14/08/2019 "condiziona il rilascio dell'accREDITAMENTO al buon esito delle verifiche svolte da Azienda Zero relative all'accERTAMENTO del possesso dei requisiti prescritti e dell'assenza di cause di incompatibilità";
- che, Azienda Zero, a seguito della visita di verifica relativa all'accERTAMENTO del possesso dei requisiti prescritti in capo all'erogatore, ha rilasciato il verbale positivo esibito dalla struttura accreditata all'atto della sottoscrizione del presente accordo contrattuale;
- che l'art. 8 *quinquies* del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni prevede che "la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati" al fine dell'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSN;
- che l'art. 17, comma 1 della L.R. 22/2002 n. 22 e s.m.i. stabilisce che "l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie non costituisce in capo alle Aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 *quinquies* del D.L.vo 502/1992 e s.m.i.", nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

- che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 22/2002 n. 22 e s.m.i., la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i. mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono quantità e tipologia di prestazioni da erogare con oneri a carico del SSR e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, la Giunta Regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- richiamate le vigenti deliberazioni della Giunta Regionale che assegnano all'erogatore le quote annuali di budget entro il quale erogare le prestazioni relative alla/e branche accreditate, in nome e per conto del SSR verso gli utenti residenti nella Regione Veneto;

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito Azienda ULSS), con sede a Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 14, Partita IVA e C.F. 00349050286 nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Dr. Maurizio Zanon, a ciò delegato come da atto del Direttore Generale ULSS 6, comunicato con nota prot. 32098 del 28.02.2020

e

la società Antares srl (di seguito "erogatore"), con sede legale e operativa a Este (PD) - Via I. Alessi n. 40, codice fiscale/P.iva 00667320287, nella persona di Dr. Griguol Guido, in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Oggetto e causa

Il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insiste, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rientranti nei LEA, nella/nelle branca/branche accreditate indicate in premessa, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla Giunta Regionale con

propri provvedimenti e secondo quantità, tipologia e modalità concordate, riportate negli allegati 1) e 2), parti integranti del presente accordo contrattuale.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore privato accreditato

L'erogatore privato accreditato eroga prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle branche specialistiche accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel rispetto dei tetti, volumi, tipologia e modalità stabiliti nel presente accordo contrattuale (allegati 1 e 2), risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.

Eroga prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.

L'erogazione avviene secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi, con la fluttuazione massima prevista dagli atti regionali di assegnazione di budget. Sono fatte salve diverse esigenze dettagliate dall'ULSS.

L'erogatore, nell'esercizio della propria attività, garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento e comunque di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da ANAC, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- a) tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito, a qualsiasi titolo, anche saltuariamente, all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale (ivi compreso il personale universitario posto in assistenza) nonché del titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita, nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR 1314/2016;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione dell'ULSS, delle agende delle prestazioni ambulatoriali, secondo le modalità definite nell'allegato 2) al presente accordo contrattuale;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato si impegna inoltre a:

- l) assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;



- m) concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS 6 Euganea, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda ULSS

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai sensi dell'art. 5;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale, ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Remunerazione delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dai provvedimenti regionali, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione.

L'azienda effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (pagamento inteso come data di accredito all'erogatore).

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'ULSS e le verifiche disposte dal NAC secondo la regolamentazione regionale vigente, l'erogatore prende atto del dovere funzionale dell'Azienda ULSS di procedere in qualsiasi momento a verifiche, anche a campione, sull'effettiva erogazione delle prestazioni, sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, sulla funzionalizzazione ad ottimizzare l'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso, ferma restando ogni competenza dell'ULSS stessa in materia di igiene e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato mette a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Art. 6 Requisiti di autorizzazione e di accreditamento



L'erogatore privato accreditato si impegna mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, a eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e successive modifiche e integrazioni e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 01/01/2020 al 31/12/2022, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporta la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1).

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Art. 8 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- a) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, modifica della compagine societaria ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore deve essere preventivamente e tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS. L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, il trasferimento. La cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS. Nel caso in cui la cessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento siano state preventivamente autorizzate, l'erogatore subentrato può subentrare anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- b) in relazione a detti mutamenti l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- c) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- d) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- e) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- f) accertata incapacità di garantire la causa del presente accordo;
- g) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti, a qualsiasi titolo, per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze, l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale da parte dell'erogatore avviene in nome e per conto del titolare del trattamento (Azienda ULSS 6 Euganea), per finalità di cura. L'erogatore è legittimato dalla sottoscrizione di addendum, parte integrante del presente accordo, quale contratto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'erogatore, in qualità di responsabile del trattamento, accede agli applicativi aziendali del titolare con credenziali dedicate fornite dallo stesso, autorizza e istruisce i propri operatori in merito alle misure tecniche e organizzative da adottare per la protezione del dato personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e riportato nell'addendum sopra indicato.

L'assistito può prendere visione, presso il sito web dell'Azienda ULSS 6 "Sezione Sistema Privacy Aziendale", dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito ai trattamenti dei propri dati personali posti in essere dal responsabile del trattamento e delle modalità per l'esercizio dei diritti ex artt 15 – 22 del regolamento sopra citato.

Qualora l'erogatore renda disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ULSS a uno o più "sub – fornitori" deve nominarli "sub – responsabili del trattamento" mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, al fine di fare assumere agli stessi i medesimi obblighi cui si è impegnato nei confronti del titolare del trattamento. In tale caso la nomina deve essere approvata, per iscritto dal titolare del trattamento prima dell'affidamento dell'attività di trattamento stesso, a seguito di specifica richiesta formale, ai sensi dell'art. 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale e all'addendum sopra indicato avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

Art. 10 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 11 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al presente accordo contrattuale possono essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 12 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 Norma di rinvio



Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.


Il presente accordo contrattuale è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Il presente accordo contrattuale è redatto in duplice copia ed è trasmesso alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

28 MAG. 2020

Padova li _____

Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Dr. Maurizio Zandon



Per l'Erogatore
Il Legale Rappresentante
Dr. Guido Griguol



ANTARES s.r.l.
Via I. Alessi, 40 - 35042 ESTE (PD)
P.IVA e C.F. 00667320287
Tel. e Fax 0429.50050
Mail: info@laboratorioantares.it

Allegato 1) all'Accordo Contrattuale

TRA AZIENDA ULSS N. 6 - EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ANTARES SRL - 641201 -

PRESTAZIONI in CONTRATTO
VOLUME ANNO: 2020

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Laboratorio Analisi	Tutte le prestazioni della branca 03 di cui all'allegato B) N.T. vigente		Da N.T. vigente		93.790,82
TOTALE BUDGET	//	//	//	//	93.790,82
erogazione attesa mensile					7.815,90

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Il Legale Rappresentante
della struttura accreditata
Dr. Guido Griguol

Il Direttore della UOC D.A.T.
dell'Ulss 6 - Euganea -
Dr. Maurizio Zanon

ANTARES s.r.l.

Via I. Alessi, 40 - 35042 ESTE (PD)
PIVA e C.F. 00667320287
Tel. e Fax 0429.50050
Mail: info@laboratorioantares.it

Allegato 2) all'Accordo Contrattuale

MODALITA' DI GESTIONE / UTILIZZO DEL BUDGET

- La struttura accreditata è chiamata a erogare prestazioni per conto e con oneri del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente entro gli importi di budget assegnati annualmente, articolati in sotto-budget (per volumi e tipologia di prestazioni) e riportati nell'Accordo Contrattuale.
- Al di fuori dell'Accordo Contrattuale la struttura accreditata non ha titolo per erogare attività per conto e con oneri a carico del SSR e quindi non può accettare prescrizioni effettuate su ricetta del SSN né incassare il ticket e, per conto dell'ULSS, la quota fissa. Non sono consentite pertanto l'erogazione e la fatturazione di attività in supero al budget assegnato.
- In corso d'anno l'Azienda ULSS 6 procede al monitoraggio dell'utilizzo dei sotto-budget ed eventuali ri-articolazioni dei volumi e/o della tipologia di prestazioni possono essere concordate a fronte della sussistenza di criticità aziendali nella gestione dei tempi di attesa.
- L'erogazione delle prestazioni a budget deve essere articolata e calendarizzata in dodicesimi nell'anno solare e deve avvenire in modo continuativo e omogeneo nell'arco dell'anno.
- Rispetto all'articolazione del budget per dodicesimi è consentita un'oscillazione mensile in eccesso non superiore al 10%, che deve comunque essere azzerata entro la fine dell'anno non potendo essere riconosciuta in sfioramento al budget.
- L'Azienda ULSS, in sede di liquidazione mensile, verifica che non si realizzi lo sfioramento del budget liquidabile fino a quel momento, dato dal cumulo dei dodicesimi sino al mese dell'anno che si sta liquidando (es. 5 dodicesimi con la liquidazione del mese di maggio) più l'eccedenza pari al 10% di un dodicesimo. Ad esempio, a tutto il mese di maggio - cioè tenuto conto anche del fatturato già contabilizzato nei 4 mesi precedenti - alla struttura verrà liquidato al massimo l'importo corrispondente al raggiungimento dei cinque dodicesimi del budget più il 10% di un dodicesimo.
- La gestione del 100% dell'offerta della struttura privata accreditata tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'ULSS è condizione necessaria per la sottoscrizione e il mantenimento dell'Accordo Contrattuale.
- La struttura accreditata è tenuta a comunicare al Servizio Gestione Parametri dell'ULSS 6, nel rispetto degli importi di budget e dei sotto-budget assegnati, l'articolazione delle sedute previste, con la tipologia e la quantità di prestazioni, da inserire nelle agende di prenotazione, relativamente all'intero anno 2020 con calendarizzazione in dodicesimi. Non sono consentite "aperture frazionate dei calendari".
- Eventuali modifiche programmate, in corso d'anno, ai calendari delle agende di prenotazione devono essere forniti all'Ufficio Gestione Parametri almeno 10 giorni prima della data a partire dalla quale si richiede la modifica.
- Il CUP Manager, in accordo con la UOS Attività Specialistiche, richiamato il principio di autosufficienza erogativa aziendale contenuto nella regolamentazione vigente, imposta i parametri delle agende a CUP in modo da garantire prioritariamente l'accesso agli assistiti dell'ULSS 6.

- In relazione all'andamento dei tempi di attesa il CUP Manager articola le agende di prenotazione, calendarizzate in dodicesimi, per classi di priorità. In corso d'anno, tenendo fermi i sotto-budget assegnati, il CUP Manager, sostenuto dalla UOS Attività Specialistiche, sulla base della fluttuazione della domanda di prestazioni, può prevedere la rimodulazione nelle agende delle classi di priorità, concordandola con la struttura accreditata.
- La struttura accreditata, nel fornire all'Ufficio Gestione Parametri le agende secondo le specifiche di cui sopra, può individuare agende dedicate alla propria esclusiva prenotazione, nel limite massimo del 3% di ciascun dodicesimo di budget, principalmente per le "prese in carico". Le prime visite e le prime prestazioni non possono essere oggetto di agende riservate.
- Nei mesi estivi le strutture accreditate devono garantire una programmazione dell'attività che concorra a consentire all'Azienda ULSS di mantenere, senza soluzione di continuità, il rispetto dei tempi di attesa.
- A livello prenotativo il CUP dell'ULSS Euganea, attenendosi a quanto stabilito dalla normativa, risponde alle richieste dell'utente, nel rispetto del principio della libera scelta, garantendo *"il rispetto dei tempi di attesa, previsti dalla normativa vigente... nell'ambito del Distretto di appartenenza dell'assistito. Solo nei casi in cui, per criticità organizzative non risolvibili tempestivamente, non sia possibile il rispetto dei tempi di erogazione a livello distrettuale, l'Azienda dovrà operare una presa in carico dell'assistito al fine di assicurare comunque l'erogazione della prestazione ed il rispetto dei tempi massimi di attesa corrispondenti alla classe di priorità prevista"* (DGR 2174/2016).
- All'atto della prenotazione la struttura accreditata deve garantire il rispetto dei tempi di attesa (GAR 1) indicati nella prescrizione per tutte le classi di priorità previste (classe B: 10 giorni, classe D: 30 giorni, classe P: 90 giorni) e per i controlli temporizzati. Nel caso in cui l'utente non accetti la prima data disponibile a CUP (GAR 2) la struttura accreditata deve comunque garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti (B: 20 giorni, D: 60 giorni, P: 120 giorni). Non saranno remunerate le prestazioni relative alle prescrizioni "prioritarizzate", prenotate a CUP dalla struttura accreditata, le quali, da verifica fatta a consuntivo, non risulteranno erogate entro i tempi sopra indicati.
- Al momento dell'accettazione dell'assistito e della contestuale erogazione della prestazione, la struttura accreditata è tenuta ad effettuare, nella procedura SGP, l'immediato cambio dello stato da "prenotato" ad "accettato/eseguito".
- Qualora sorga l'esigenza di sospendere in tutto o in parte l'attività per sopraggiunti motivi non programmabili (malattia del professionista, rottura apparecchiatura o altro), la struttura accreditata è tenuta a contattare direttamente l'assistito e a riprogrammare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni in regime SSR nel rispetto della classe di priorità prenotativa. La struttura è tenuta a dare comunicazione tempestiva della sospensione alla UOS Privati Accreditati e al CUP Manager.
- Nel caso in cui l'assistito non si presenti nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza avere dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, la struttura accreditata deve inserire prontamente nella procedura SGP lo stato "non presentato".
- L'Azienda ULSS si riserva di monitorare il rispetto della regolamentazione di cui sopra. Comportamenti non conformi saranno formalmente contestati alla struttura e, in caso di non tempestivo adeguamento, saranno valutati al fine del mantenimento dell'accordo contrattuale.





ULTERIORI ADEMPIMENTI

La struttura accreditata è tenuta a:

- perseguire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa anche al fine di concorrere con l'ULSS al raggiungimento del previsto standard di prestazioni per abitante;
- concorrere con l'Azienda ULSS alla realizzazione degli obiettivi previsti dai provvedimenti regionali e assegnati all'Azienda stessa, in particolare per il rispetto dei tempi di attesa;
- rispettare contenuti e tempistiche dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente per la specialistica ambulatoriale e a partecipare alle verifiche di qualità degli stessi;
- partecipare all'erogazione delle prestazioni in orario serale (dopo le ore 20 nei giorni di lunedì e di mercoledì), il sabato pomeriggio e la domenica mattina, all'interno del budget complessivo assegnato, secondo calendarizzazione, tipologia e volume da concordare con la Direzione Sanitaria ULSS 6; ciò al fine di creare, anche tramite il ricorso alla rotazione tra strutture, una rete di ambulatori pubblici e privati accreditati che assicuri all'utenza la più ampia accessibilità;
- garantire, ai sensi della D.G.R. n. 2174 del 23/12/2016 "Modifica del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto", gli adempimenti relativi ai controlli interni e fornire collaborazione al Nucleo Aziendale di Controllo dell'ULSS 6 per l'esecuzione dei controlli esterni previsti dal Piano Aziendale Controlli;
- rispettare l'obbligo previsto dalla L.R. 23/2012 – art. 15 – di rendere pubblico quanto percepito dal SSR; per le persone giuridiche pubblicazione, nel proprio sito internet, dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento; per le persone fisiche affissione nella sede di adeguato prospetto; la pubblicazione deve avere le caratteristiche della completezza, adeguatezza e accessibilità (apposito link dedicato alla trasparenza); l'azienda ULSS effettuerà i controlli e applicherà, previa diffida, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge;
- partecipare, come previsto dalla DGR 2166/17, al progetto regionale di creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, adeguando, secondo le tempistiche indicate dalla Regione, i propri sistemi informatici per garantire la necessaria integrazione con i sistemi aziendali e regionali secondo lo standard del progetto FSEr.

Il Legale Rappresentante
della struttura accreditata
Dr. Guido Griguol

Il Direttore della UOC D.A.T.
dell'Ulss 6 - Euganea -
Dr. Maurizio Zanon



ANTARES s.r.l.

Via I. Alessi, 40 - 35042 ESTE (PD)
PIVA e C.F. 00667320287
Tel. e Fax 0429.50050
Mail: info@laboratorioantares.it